



Approfondimento n. 2 – 18 gennaio 2023

LEGGE DI BILANCIO 2023 – LE DISPOSIZIONI IN MATERIA CONTABILE – 1° PARTE

Caterina Roncati



#AreaTributi
#AreaContabilità
#AreaPersonale
#AreaAziendePubbliche



Introduzione

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197 (Legge di Bilancio per l'anno 2023) ha introdotto una serie di disposizioni rilevanti per i Comuni in termini di nuove o riconfermate risorse a finanziamento di Fondi dedicati e di agevolazioni gestionali previste in via eccezionale per l'anno 2023.

Nel presente approfondimento sono richiamati ed illustrati i commi di maggiore interesse relativi al Fondo di solidarietà Comunale, al fondo "caro bollette" ed alle previsioni agevolative in sede di redazione del Bilancio di previsione e successive variazioni.

Comma 29 - Contributi per maggiore spesa per energia e gas in favore degli enti territoriali

29 Per garantire la continuità dei servizi erogati è riconosciuto agli enti locali un contributo straordinario. A tal fine, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare per 350 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE - Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.

Il comma prevede il finanziamento anche per l'anno 2023 del contributo straordinario per garantire la continuità dei servizi già previsto nel 2022 e istituito per la prima volta dall'articolo 27, comma 2, del D.L. n. 17 del 2022 (Decreto Energia). Il fondo, cosiddetto "caro bollette" è stato più volte rifinanziato nel corso dell'anno 2022 portando il contributo straordinario agli enti locali per la continuità dei servizi erogati ad un saldo complessivo pari a 1.170 milioni di euro di cui 990 milioni destinati ai comuni e 200 milioni destinati a città metropolitane e province.

Il contributo previsto per i Comuni per l'anno 2023, pari a 350 milioni di euro è quantificabile nel bilancio di Previsione 2023/2025 di ciascun Ente, in attesa del Decreto di ripartizione del fondo stesso, facendo riferimento alla quota assegnata nel corso dell'anno 2022 dall'articolo 16, comma 1, del D.L. n. 115/2022 (Decreto Aiuti-bis), ripartita con il decreto del Ministro dell'interno 27 settembre 2022 e anch'essa quantificata in complessivi 350 milioni di euro destinati ai Comuni.

Comma 774 - Incremento del fondo di solidarietà comunale

774 All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al *comma 448*, le parole: «in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in euro 7.157.513.365 per l'anno 2023»;

b) al comma 449, lettera d-quater), le parole: «330 milioni di euro nel 2023» sono sostituite dalle seguenti: «380 milioni di euro nel 2023».

Il comma prevede un incremento pari a 50 milioni di euro della quota di FSC destinata al ristoro ai Comuni del taglio operato ai sensi del D.L. n. 66/2014 fino all'annualità 2018 compresa.

La quota è rappresentata nella voce **“D7 Incremento dotazione F.S.C. 2022 art.1, comma 449, lettera d-quater, L. 232/2016.”** del dettaglio del Fondo di solidarietà comunale disponibile sul portale della Finanza Locale. La legge di bilancio 2020 aveva previsto un aumento graduale della quota D7 che per l'anno 2023 avrebbe dovuto avere un saldo pari a 330 mln, ora incrementato dal comma in analisi di ulteriori 50 milioni.

La quantificazione della voce D7 del FSC 2023 può, pertanto, essere ottenuta in proporzione considerando un saldo di somme a ristoro pari a 380 milioni complessivi rispetto ai 300 milioni relativi all'annualità 2022.

Giova ricordare che per procedere ad una ragionevole stima del valore del FSC da iscrivere a Bilancio di Previsione 2023/2025 i comuni devono considerare anche l'incremento previsto per il 2023 della quota **“D6 Incremento dotazione F.S.C. 2022 sviluppo servizi sociali comuni R.S.O. art.1, c. 449, lettera d-quinquies, primo periodo, L.232/2016.”** La Legge di bilancio 2022 aveva previsto l'integrazione della quota di FSC vincolata allo sviluppo dei servizi sociali svolti, in forma singola o associata dai comuni delle RSO stabilendo una somma complessiva, per il 2023, pari a 299.923.000 milioni di euro (per il 2022 era pari a 254.923.000 milioni di euro)

Ulteriore considerazione è relativa al percorso graduale di progressione del meccanismo perequativo, basato su di un incremento del 5 per cento annuo, 65% per l'anno 2023, della quota percentuale del Fondo da distribuire su base perequativa, voce **“B6 Quota FSC 2022 riassegnata in base alla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale”**.

Comma 839 Norma di interpretazione autentica sull'iter di approvazione del Fondo di solidarietà comunale

839. La lettera c) del comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si interpreta nel senso che la quota del Fondo di solidarietà comunale è ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Sempre in merito al FSC, il comma 839 stabilisce che la quota del Fondo di solidarietà comunale destinata a finalità perequative va ripartita sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati entrambi dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

L'articolo 1, comma 449, della legge n. 232/2016 distingue tra la componente ristorativa, che viene ripartita tra i comuni in misura puntuale (sulla base del gettito effettivo IMU e TASI relativo all'anno 2015) e la componente tradizionale del Fondo, destinata al riequilibrio delle risorse storiche. Quest'ultima quota viene a sua volta assegnata tra i comuni delle RSO sulla base di due

criteri: compensativo e perequativo. Il criterio perequativo si basa sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscali.

Comma 775 Avanzo libero e Bilancio di Previsione

775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarmiceli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato coll'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.

Come per l'anno 2022 il comma 775 prevede la possibilità, in deroga alle disposizioni dell'art. 187, comma 2, del TUEL, di applicare l'avanzo libero in sede di previsione iniziale.

In regime ordinario il citato art. 187 comma 2 prevede che la quota libera del Risultato di Amministrazione possa essere applicata, con variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Per l'anno 2023 è, pertanto, prevista la possibilità di applicare avanzo di amministrazione libero al Bilancio di Previsione SOLO dopo l'approvazione del rendiconto 2022, atto ufficiale deputato ad accertarne la quantificazione. Proprio per questa deroga straordinaria il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 è spostato al 30 aprile per cui, ragionevolmente, gli enti che vorranno procedere ai sensi del comma 775 dovranno nella stessa seduta di Consiglio Comunale approvare prima il Rendiconto della gestione 2022 e solo successivamente il Bilancio di Previsione 2023/2025.

Commi 822 e 823 - Disposizioni in materia di avanzo vincolato di regioni ed enti locali

822. In sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono autorizzati, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua, riferite ad

interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate sono utilizzate da ciascun ente per:

a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali oltre che dalle aziende del servizio sanitario regionale;

b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici;

c) contributi per attenuare la crisi delle imprese per i rincari delle fonti energetiche

823. *Le somme svincolate e utilizzate per le finalità di cui al comma 822 sono comunicate anche al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità applicative del comma 822 e del presente comma.*

In considerazione del perdurare della crisi dovuta all'incremento dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica il comma 822 autorizza le regioni e gli enti locali a svincolare ed impiegare le quote vincolate del risultato di amministrazione approvato da parte dell'organo esecutivo unitamente al Rendiconto 2022.

Ciascun ente individua le quote soggette a svincolo in riferimento ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. L'ente che intende procedere ai sensi del comma 822 è tenuto preventivamente a fornire opportuna comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le risorse così svincolate possono essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità:

- la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale;
- la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di Covid-19 e alla crescita dei costi energetici;
- contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche.

Comma 782 Anticipazione tesoreria

782. *Al comma 555 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «dal 2020 al 2022» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2020 al 2025».*

Il comma 782 prevede l'estensione fino all'anno 2025 dell'aumento del limite massimo di ricorso ad anticipazioni di tesoreria da tre a cinque dodicesimi delle entrate correnti. Il limite dei cinque

dodicesimi già previsto dalla Legge di Bilancio 2020 per gli anni dal 2020 al 2022 è così confermato per gli anni 2023, 2024 e 2025 al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali da parte degli enti locali.

Comma 785 Conguaglio finale a seguito di certificazione ristori Covid

785. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2023, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono individuati i criteri e le modalità per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, provvedendo all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra comuni e tra province e città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

In riferimento alla Certificazione dei fondi emergenziali 2020, 2021 e 2022 che gli enti dovranno redigere ai sensi del Decreto Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 242764 del 18 ottobre 2022, il comma 785 chiarisce la procedura per la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese certificate negli anni 2021, 2022 e 2023 (entro il 31 maggio).

L'art. 106 comma 1 del D.L. 34/2020 istitutivo del fondo funzioni degli enti, cosiddetto Fondone Covid, si limitava a prevedere che "A seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane."

Il comma 785 specifica che sarà adottato entro la data del 31 ottobre 2023, previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che individuerà i criteri e le modalità per la predetta verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese correlate alla crisi pandemica, tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese correlate alla crisi pandemica.

Con lo stesso decreto si provvederà all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane ovvero tra i due predetti comparti, mediante apposita rimodulazione dell'importo assegnato nel biennio 2020 e 2021.

La norma stabilisce, infine, che le eventuali risorse ricevute in eccesso dagli enti saranno versate all'entrata del bilancio dello Stato.